

D.M. 22 dicembre 2011 ⁽¹⁾.

Modifica al [decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009](#), recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011. ⁽²⁾

[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2011, n. 303.

[2] Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il [regolamento \(CE\) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009](#), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Vista la [Direttiva 2000/60/CE](#) e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante "Norme in materia ambientale";

Visto il [decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009](#) come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2011), recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del [Regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale n. 109 del 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'[articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#);

Ritenuto necessario modificare talune disposizioni applicative in materia di condizionalità e aggiornare i relativi riferimenti normativi;

D'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1 *Modifiche all'[art. 22, comma 4, del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125](#) come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011*

All'[art. 22 del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125](#) come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agea invia la bozza di circolare applicativa alle Regioni e alle Province autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, stabilisce i termini e gli effetti procedurali di attuazione del presente decreto, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Contestualmente la bozza viene inviata per conoscenza da AGEA al Comitato di cui all'art. 11 del presente decreto.».

Art. 2 *Modifica del termine di cui al comma 4 dell'[art. 26 del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125](#) come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011*

Il termine di cui al comma 4 dell'[art. 26 del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125](#), come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 è improrogabilmente stabilito al 15 maggio 2012.

Art. 3 *Modifiche all'[Allegato 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009](#) come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011*

L'atto A4 viene sostituito integralmente dall'atto A4 [allegato](#) al presente decreto.

Gli atti C16 e C17 vengono integralmente sostituiti dagli atti C16 e C17 [allegati](#) al presente decreto.

Art. 4 *Modifiche all'[Allegato 2 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009](#) come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011*

Lo standard 2.2 viene sostituito dallo standard 2.2. [allegato](#) al presente decreto.

La frase "Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque" sono sostituite dalla seguente: "NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE

RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche":

si introduce lo standard 5.2 sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, *allegato* al presente decreto.

Art. 5 *Sostituzione dell'*Allegato 8 al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009* come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011*

L'*Allegato 8 al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009* come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, è integralmente sostituito dall'*Allegato 8* al presente decreto.

Art. 6

Dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.

Allegato

**Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5.**

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** «Norme in materia ambientale» (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
- **Art. 74**, lettera pp), definizione di «Zone vulnerabili»:
 - «zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi»;
- **Art. 92**, designazione di «Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola»:
 - sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999**, «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006** recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' **articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152**» (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011**, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della **direttiva 91/676/CEE** del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della **Direttiva 91/676/CEE**, nonché in base alle norme di recepimento della **decisione 2011/721/UE**, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della [direttiva 91/676/CEE](#).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui al [titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile 2006](#), a cui si rimanda, e di seguito riportate in sintesi.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'[articolo 24](#), comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal [titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006](#) e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- ***Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli» (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).***

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 1 del presente Decreto, **definiscono** sulla base delle norme di recepimento della *Direttiva 2008/119/CE* gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel *Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011*.

Atto C17 - Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

- ***Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011, n. 178).***

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della [Direttiva 2008/120/CE](#) gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel [Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011](#) e successive modifiche e integrazioni.

Standard 2.2.: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3, comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano a norma dell'articolo 23, comma 1, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali;

gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'art. 22, comma 3 del presente decreto, in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome vige lo standard sopra descritto. Al riguardo viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga» o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.

Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Standard 5.2.: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3, comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d), articolo 3, comma 6 del presente decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3, comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

«Ciglio di sponda»: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

«Alveo inciso»: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;

«Sponda»: alveo di scorrimento non sommerso;

«Argine»: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sono stabiliti pertanto i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte «Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua», approvato con [D.M. 19 aprile 1999](#), entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall' [art. 22 del D.M. 7 aprile 2006](#); l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall' [art. 23 del D.M. 7 aprile 2006](#). La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 1 del presente decreto, in base allo «stato complessivo attuale» dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione

del distretto idrografico di appartenenza come «ottimo», «buono», «sufficiente», «scarso» e «pessimo», stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di «stato complessivo attuale» del corpo idrico superficiale interessato di grado «sufficiente» o «buono»;

- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di «stato complessivo attuale» del corpo idrico superficiale interessato di grado «ottimo»;

- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:

- 1) «stato complessivo attuale» del corpo idrico superficiale interessato di grado «buono» o «ottimo»;

- 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell' [*articolo 22, comma 3 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009*](#), come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige lo standard fissato nel presente decreto.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

particelle agricole ricadenti in «aree montane» come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;

terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

Allegato 8

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELL' [ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO \(CE\) N. 1698/2005](#)

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici nelle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell' [art. 36, lettera a\), punto iv\) del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) s.m.i.

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti. Si applica solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell' art. 36, lettera a), punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Normativa nazionale di riferimento)

- [D.M. 19 aprile 1999](#), «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- [Decreto interministeriale 7 aprile 2006](#) recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' [articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#)» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del [D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236](#) così come modificato dall' [articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006](#).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell' [articolo 13 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009](#), come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del [D.M. 19 aprile](#)

1999, e quanto indicato nel [Decreto interministeriale 7 aprile 2006](#) recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' [articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#). (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel [Decreto interministeriale 7 aprile 2006](#) si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell' [art. 36, lettera a\), punto iv\) del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) s.m.i.:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell' art. 36, lettera a), punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Normativa nazionale di riferimento)

- [D.Lgs. n. 152/2006, art. 93](#) - Individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell' [articolo 13 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009](#), come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, in assenza dei

provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.